

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

CAPO III - AMBITI RURALI EDIFICATI

CAPO IV - TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

CAPO V - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI.

CAPO VI - INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE

CAPO VII - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI.

CAPO VIII - PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI ZOOTECNICI

CAPO IX - SANZIONI.

CAPO X - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ELENCO ALLEGATI

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

ART.2 - Il Servizio di polizia rurale

ART.3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale

ART.4 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale

CAPO II – NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

ART.5 - Pulizia dei terreni agricoli incolti

ART.6 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

ART.7 - Attività agricole ed esercizio venatorio

ART.8 - Allevamento di selvaggina

ART.9 - Pascolo degli animali

ART.10 - Pascolo in ore notturne

ART.11 - Obbligo di comunicazione dei pastori

ART.12 - Percorrenza di strade pubbliche con animali

ART.13 – Spigolature, rastrellature, raspollature

ART.14 - Accensione di fuochi nei fondi

ART.15 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

- ART.16 - Cani a guardia di proprietà rurali
- ART.17 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
- ART.18 - Trasporto di animali
- ART.19 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
- ART.20 - Smaltimento di animali morti
- ART.20 BIS – disciplina e tutela dell’apicoltura – disposizioni generali

CAPO III – AMBITI RURALI EDIFICATI

- ART.21 - Case rurali
- ART.22 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali
- ART.23 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali
- ART.24 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- ART.25 - Allevamenti a carattere familiare e igiene dei relativi ricoveri
- ART.26 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare
- ART.27 - Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati
- ART.28 - Nuovi recinti per gli animali
- ART.29 - Depositi di foraggi ed insilati

CAPO IV - TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

- ART.30 - Distanze per fossi canali ed alberi
- ART.31 - Gestione di fossi e canali privati
- ART.32 - Irrigazione
- ART.33 - Bacini di raccolta dell’acqua pluviale
- ART.34 - Deflusso delle acque
- ART.35 - Scarico nei fossi
- ART.36 - Distanze di rispetto dalle strade nell’esercizio delle attività agricole
- ART.37 - Siepi ed alberi prospicienti le strade
- ART.38 - Strade private e vicinali

CAPO V - SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

- ART.39 - Definizione di bosco
- ART.40 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco
- ART.41 - Definizione di boschetto
- ART.42 - Definizione di siepe
- ART.43 - Modalità di gestione di siepi e boschetti
- ART.44 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche
- ART.45 - Piante arboree e/o arbustive di pregio

CAPO VI – INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE

- ART.46 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica
- ART.47 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati
- ART.48 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento
- ART.49 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di centri abitati
- ART.50 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola
- ART.51 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola
- ART.52 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici
- ART.53 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- ART.54 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti
- ART.55 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- ART.56 - Distribuzione di esche avvelenate
- ART.57 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura
- ART.58 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- ART.59 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CAPO VII - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILE

- ART.60 - Definizione di liquami zootecnici
- ART.61 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici
- ART.62 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione
- ART.63 - Definizione di effluenti di allevamento palabili
- ART.64 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
- ART.65 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- ART.66 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati
- ART.67 - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

CAPOVIII - PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

- ART.68 - Vendita diretta di prodotti agricoli
- ART.69 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- ART.70 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

CAPO IX – SANZIONI

- ART.71 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
- ART.72. Contestazione e notificazione
- ART.73 - Pagamento in misura ridotta
- ART.74 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

ART.75 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
ART.76 – Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze
ART.77 – Inottemperanza all'ordinanza

CAPO X – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART.78 - Entrata in vigore

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze

Allegato 2 – Scala Beaufort

Allegato 3 – direttiva nitrati – DPGR 18/10/2002 9/R

Allegato 4 – sanzioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito **dei territori dei Comuni di Azeglio, Palazzo Canavese, Piverone e Settimo Rottaro**, aventi destinazione agricola o soggetti a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi **nei territori dei comuni** che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

ART. 2 (Il Servizio di polizia rurale)

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito **dei territori comunali**, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Piemonte, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

ART. 3 (Espletamento del Servizio di polizia rurale)

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Municipale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento, è coadiuvato da un Ufficio appositamente costituito o individuato dalla Giunta Comunale.

2. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 4 (Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale)

1. Al Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, **i poteri** di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.

2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate

all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.

3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II: NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

ART. 5 (Pulizia dei terreni agricoli incolti).

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

ART. 6 (Divieto di ingresso nei fondi altrui)

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, **compatibilmente con il regolamento edilizio e/o altre normative**, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile (esercizio venatorio), di seguito denominato C.C., è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.

3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art.4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.

4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

ART. 7 (Attività agricole ed esercizio venatorio)

1. La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneti, a frutteti specializzati, fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, quali mais, soia, girasole etc.; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.

2. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.

3. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo, **sempre nel rispetto del regolamento di edilizia comunale**, con rete metallica, siepe viva o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente direzione regionale delle foreste.

4. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.

5. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, è accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

ART. 8 (Allevamento di selvaggina)

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, deve rispettare la legge regionale 4 settembre 1996 n. 70 art. 22. **e s.m.i.**

2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

ART. 9 (Pascolo degli animali)

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario o gestore dei medesimi.

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

ART. 10 (Pascolo in ore notturne)

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l’attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

ART. 11 (Obbligo di comunicazione da parte dei pastori)

1. I pastori in transito hanno l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l’occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

ART. 12 (Percorrenza di strade pubbliche con animali)

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come “strade locali”; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le “strade locali”, i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose, nonché controllare che la sede viaria rimanga nelle condizioni antecedenti al passaggio del pascolo, ripulendo quindi eventuali escrementi.

3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

ART.13 (Spigolature, rastrellature, raspollature)

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario e/o del conduttore, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

ART. 14 (Accensione di fuochi nei fondi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.

2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 05.02.1997, n° 22.

3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

ART. 15 (Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo)

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso solo a fini fitosanitari, nei casi di necessità accertati dal Settore Fitosanitario Regionale territorialmente competente, di seguito denominato SFR, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato all'abbruciamento, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 100 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni.

3. Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.

4. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni e qualificate durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo e sicuro spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

5. Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento sono consentite solo in presenza di vento di intensità non superiore a gradi 2 "brezza leggera" della scala Beaufort (6 – 11 km/h) al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

6. Le norme del presente articolo sono valide per le aree escluse dalle disposizioni della L.R. 09/06/94 N°16 e 06/05/74 N°16, nonché dai piani regionali di difesa del patrimonio forestale degli incendi .

ART. 16 (Cani a guardia di proprietà rurali)

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

ART.17 (Animali di terzi sorpresi nei propri fondi)

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del CC, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

ART. 18 (Trasporto di animali) (vedi anche norme benessere animale)

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D.Lgs 30/12/1992 n° 532 attuazione della Direttiva 91/628/CE).

2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320, gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

ART.19 (Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali)

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari Locale competente per territorio, di seguito denominata A.S.L., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.L..

ART. 20 (Smaltimento di animali morti)

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.

2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 dicembre 1992 n° 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

ART. 20 BIS (disciplina e tutela dell'apicoltura – disposizioni generali e relative norme sugli alveari)

1. L'apicoltura è attività agricola e si colloca nell'economia agricola e forestale regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali, in particolare di quelle frutticole.

2. Le attività di apicoltura sono disciplinate dalla Legge Regionale 3 agosto 1998 n° 20 e le relative modifiche integrative, che si allega al presente regolamento come parte integrante.

CAPO III: AMBITI RURALI EDIFICATI

ART. 21 (Case rurali)

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo o di sorgente utilizzata per le necessità delle casa rurale deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

ART. 22 (Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali)

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

ART. 23 (Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali)

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

ART. 24 (Norme generali sui fabbricati rurali strumentali)

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinati all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di

deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.

2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.

3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.

4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.

5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.

8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

ART.25 (Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari)

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari (si intendono attività zootecniche familiari quelle attività limitate all'utilizzo personale e non destinate alla vendita), fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:

- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) evitare il ristagno delle deiezioni;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
- f) garantire protezione e benessere agli animali.
- g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

ART. 26 (Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare)

1. I nuovi fabbricati costituenti ricovero per specie animali che superino i limiti dimensionali di cui all'articolo 25 del presente Regolamento, di seguito denominati ricoveri zootecnici, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303) e sicurezza (626) del lavoro dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs. 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica alla direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/1999) nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richiede una valutazione di impatto ambientale.

2. I nuovi ricoveri zootecnici, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale, di seguito denominate N.T.A., ed i vincoli di inedificabilità sussistenti nelle fasce di rispetto stradale previste dal C.d.S., devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 20 dalle abitazioni e di m. 20 dai confini della altrui proprietà privata.

3. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Piemonte.

4. I ricoveri zootecnici, fermo restando quanto previsto dal citato art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni.

5. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.

6. Fatte salve le N.T.A. ed eventuali norme speciali in materia, i ricoveri zootecnici devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) altezza minima dei ricoveri : 3m;
- b) volume specifico minimo di 20 mc di ambiente per capo bovino o bovino equivalente (1 Bovino=1 Bufalino=1 Equino=3 Vitelli o 3 giovani bufali o 3 puledri=7 ovini o 7 caprini=50 Tacchini o 50 anatidi=100 Polli o altre 100 specie avicole=100 conigli).

7. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

8. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.

9. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.

10. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'A.S.L. – Servizio igiene e sanità -, per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

ART 27 (Divieto di attivazione di allevamenti in centri edificati)

1. Fatte salve le preesistenze, nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico) – B (di completamento) – C (di espansione) – H (commerciale) – D (industriale), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini, avicoli e selvaggina; è consentito detenere cani nella misura non eccedente i **3** capi adulti.

ART. 28 (Nuovi recinti per gli animali)

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 29 (Depositi di foraggi e insilati)

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A., devono **rispettare le norme di legge (forse è da inserire un richiamo alle leggi che regolamentano tale settore)**.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

CAPO IV: TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE

ART. 30 (Distanze per fossi, canali e piantumazione alberi)

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla

profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. , salvo il caso in cui si instauri un accordo tra i proprietari confinanti, lo scavo e la manutenzione verrà effettuato al 50 % tra le due parti interessate

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.

4. Per la piantumazione degli alberi, delle viti si devono rispettare le seguenti distanze dal confine di proprietà:

DAI TERRENI COLTIVATI

- distanza dal confine pari a metri 15,00 per: PIOPPI, ROVERI, PLATANI, PINI, OLMI, NOCI, ALBERI AD ALTO FUSTO, nonché per Bosco Ceduo (per bosco ceduo si intende anche quello a crescita spontanea e a rotazione).
- distanza dal confine pari a metri 2,00 per: VIVAI DI PIOPPELLE DA O A DUE ANNI

DAI TERRENI A VIGNETO E/O FRUTTETO E ORTICOLE

- - distanza dal confine pari a metri 15.00 per : PIOPPI, ROVERI, PLATANI, PINI, OLMI, NOCI, ALBERI AD ALTO FUSTO, nonché per Bosco Ceduo (per bosco ceduo si intende anche quello a crescita spontanea e a rotazione).

DAI FABBRICATI

- distanza dal confine pari a metri 25,00 per: PIOPPI, ROVERI, PLATANI, PINI, OLMI, NOCI, ALBERI AD ALTO FUSTO, nonché per Bosco Ceduo (per bosco ceduo si intende anche quello a crescita spontanea e a rotazione).
- distanza dal confine pari a metri 3,00 per: PIANTE ORNAMENTALI E DA FRUTTA sempre che i medesimi non superino i metri 5 di altezze.

DALLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

- distanza dal confine pari a metri 3 per: qualsiasi pianta. Nel caso di piantamenti a filare metri 3 allorquando il piantamento avvenga **contemporaneamente** sui due lati della strada, nel caso di piantamento su un solo lato della strada metri 15 dal confine stradale opposto.

DAI CORSI D'ACQUA

- distanza pari a metri 2 dal ciglio del fosso con interesse minimo di metri 6 tra piante e pianta tutto lungo i corsi.

ART. 31 (Gestione di fossi e canali privati)

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e

da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi. Nel caso in cui si renda necessaria la pulizia con intervento pubblico, **il materiale di risulta verrà depositato sul terreno del proprietario inadempiente e le spese sostenute saranno imputate allo stesso** .

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.

4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

6. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico;
- d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- e) tempi di realizzazione dell'opera.

7. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, (sentito il consorzio di irrigazione territorialmente competente), nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

ART.32 (Irrigazione)

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

ART. 33 (Bacini di raccolta dell'acqua pluviale o di irrigazione)

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera b) e 78 comma 1, lettera b) della L.R. n° 52/1991.

2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:

- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
- b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;

ART. 34 (Deflusso delle acque)

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n° 523).

2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

ART. 35 (Scarico nei fossi)

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi

sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

ART. 36 (Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole)

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.

2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.

4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 1, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.

5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

DISTANZE COLTURE CHE COPRONO LA VISUALE.

ART. 37 (Siepi e alberi prospicienti le strade)

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere, danneggiare e ostruire la visibilità delle strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

ART. 38 (Strade private e vicinali)

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse

costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

CAPO V: SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI

ART. 39 (Definizione di bosco)

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considerano bosco, le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 20%.

2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 1000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 10 metri.

3. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 3 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.

5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

ART. 40 (Modalità di gestione e salvaguardia del bosco)

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

ART. 41 (Definizione di boschetto)

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 39 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

ART. 42 (Definizione di siepe)

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

ART. 43 (Modalità di gestione di siepi e boschetti)

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti, con l'emanazione di specifiche ordinanze, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, con l'aggravio da parte del proprietario, delle spese sostenute per il lavoro effettuato.

5. Fatte salve le N.T.A. del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

ART. 44 (Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche)

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espiantazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espiantazione di siepi o boschetti, almeno trenta giorni prima dell'intervento; tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) Descrizione degli interventi previsti;
- c) Elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;

- d) Superficie di espianazione e di nuovo impianto;
- e) Estremi catastali delle aree interessate;
- f) Durata dei lavori.

Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescriberne le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.

3. Nei casi in cui si rende necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 45 (Piante arboree e/o arbustive di pregio)

1. Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali, per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predisponde l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.

4. E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

CAPO VI – INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE

ART. 46 (Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrica)

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario Regionale la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE , nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al SFR, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.

3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati. Nel campo della viticoltura si precisa altresì che vi è fatto obbligo al trattamento in caso di infezione di parassiti vettori (Flavescenza).

ART. 47 (Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati)

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal SFR, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

ART. 48 (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento)

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (Allegato nn)

ART. 49 (Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti i nei centri abitati)

1. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 8 del C.d.S. non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dal SFR, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.

ART. 50 (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola)

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per

le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella 1 dell'allegato 2 del presente Regolamento.

2. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella 1 dell'allegato 1, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50%.

3. Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato 2 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

ART. 51 (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola)

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 58 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella 1 dell'allegato 2 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

ART. 52 (Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici)

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

ART. 53 (Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

ART. 54 (Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti)

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

ART. 55 (Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

ART. 56 (Distribuzione di esche avvelenate)

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

ART. 57(Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura)

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dal SFR.

ART. 58 (Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

ART. 59 (Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti)

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

CAPO VII - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI

Fermo restando che nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i produttori di reflui zootecnici palabili e non, devono attenersi agli obblighi emanati dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e presentare relativa documentazione alla Provincia e in attesa dell'adozione delle norme statali e regionali previste dall'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152 e successive modificazioni.

ART. 60 (Definizione di liquami zootecnici)

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:

- a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;
- b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
- c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica,
- d) derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
- e) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

ART. 61 (Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici)

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tutela ambientale.

2. Nelle zone non ricadenti nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R "*Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione*" i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione, per l'applicazione agronomica dei liquami stessi, alla Provincia e al Comune.

3. Il provvedimento permissivo che autorizza l'utilizzazione zootecnica dei liquami, ovvero il diniego motivato dell'autorizzazione, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla produzione dell'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'ASL e dal dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Piemonte.

ART. 62 (Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione)

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.

2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da 90 a 180 giorni a seconda della specie animale allevata e dalle dimensioni dell'allevamento.

6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

ART. 63 (Definizione di effluenti di allevamento palabili)

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

ART. 64 (Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili)

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo su tre lati del perimetro ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

ART. 65 (Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili)

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

ART. 66 (Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati)

1. Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura o erpicatura.

ART. 67 (Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili)

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999) e alle norme regionali.

CAPO VIII: PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

ART. 68 (Vendita diretta di prodotti agricoli)

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D. Lgs. n° 226 e D. Lgs. n° 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n° 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.

3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

ART. 69 (Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati)

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria, fatte salve eventuali regole per specifici prodotti.

ART. 70 (Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati)

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

- a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
- b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di p.a. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

CAPO IX: SANZIONI

ART.71(Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali come da tabella 4 allegata, sono punite ai sensi della L. R. 02 novembre 1982 n.32.

3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

ART.72 (Contestazione e notificazione)

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

ART.73 (Pagamento in misura ridotta) forse è da togliere

1. In caso di pagamento immediato è ammesso il versamento in misura ridotta pari al 50% della sanzione irrogata.

2. E' demandata **alla Conferenza dei Sindaci** l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.74 (Rapporto e procedimento ingiuntivo)

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia Municipale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire funzionario responsabile del Servizio di polizia Municipale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

ART.75 (Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive).

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata, b) del ripristino dello stato dei luoghi o c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

ART.76 (Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze)

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 75 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 75 del regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

ART.77 (Inottemperanza all'ordinanza)

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art.650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 73 del presente Regolamento.
2. E' facoltà dell'amministrazione comunale procedere all'espletamento dei lavori necessari, per la regolarizzazione e/o sistemazione, in caso di inottemperanza dell'ordinanza, con conseguente addebito per recupero delle spese al già sanzionato.

CAPO X: ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 78 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Prescrizioni per gli interventi fitoiatrici (ART. 50 comma 1 e ART. 51 comma 2)

Tab. 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti . Distanze

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile	Fascia di irrorabile	cautela con
-------------------------------	--	-----------------------------	--------------------

Colture arboree	(m dal confine di proprietà)	limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
1. Irroratrice meccanica a barre	5	5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	0
Impianti d'alto fusto, vivai		
1. Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
Colture erbacee		
1. Barra meccanica classica	5	
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	2	
3. Barra con manica d'aria	2	
Altre colture		
1. Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	

Legenda

- a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

Allegato 2 - Scala di Beaufort (ART. 48, comma 1)

Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto)

grado	velocità (km/h)	tipo di vento	velocità (nodi)	caratteri	velocità (m/s)
0	0 - 1	calma	0 - 1	il fumo ascende verticalmente; il mare è uno specchio.	< 0.3
1	1 - 5	bava di vento	1 - 3	il vento devia il fumo; increspature dell'acqua.	0.3 - 1.5
2	6 - 11	brezza leggera	4 - 6	le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti.	1.6 - 3.3
3	12 - 19	brezza	7 - 10	foglie e rametti costantemente agitati; piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi.	3.4 - 5.4

4	20 - 28	brezza vivace	11 - 16	il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe.	5.5 - 7.9
5	29 - 38	brezza tesa	17 - 21	oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate.	8 - 10.7
6	39 - 49	vento fresco	22 - 27	grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici; si formano marosi con creste di schiuma bianca, e spruzzi.	10.8 - 13.8
7	50 - 61	vento forte	28 - 33	interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie.	13.9 - 17.1
8	62 - 74	burrasca moderata	34 - 40	rami spezzati, camminare contro vento è impossibile; marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi.	17.2 - 20.7
9	75 - 88	burrasca forte	41 - 47	camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la visibilità.	20.8 - 24.4
10	89 - 102	tempesta	48 - 55	rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni; enormi ondate con lunghe creste a pennacchio.	24.5 - 28.4
11	103 - 117	fortunale	56 - 63	raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza; ridotta visibilità.	28.5 - 32.6
12	oltre 118	uragano	64 +	distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità.	32.7 +

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiraglio britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn	= 1.852 km/h
1 kn (UK)	= 1.85318 km/h
1 m/s	= 0.508 (100 feet min.)
100 feet min.	= 1.9685 m/s

Allegato 3 (direttiva nitrati)

Appendice

Capo I APPLICAZIONE NELLE AREE AGRICOLE DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N. 152

"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

Art. 20. *Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili di prossima applicazione.*

Art. 19. *Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola* applicato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2002, n 9/R “Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d’azione”.

Art. 21 *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.*

A riguardo della “*La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:*

- a) *dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;*
- b) *accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- c) *spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;*
- d) *dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;*
- e) *aree cimiteriali;*
- f) *apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;*
- g) *apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;*
- h) *gestione di rifiuti;*
- i) *stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;*
- j) *centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;*
- k) *pozzi perdenti;*
- l) *pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.*

..Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

...d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma precedente.

Allegato 4 (sanzioni)

Titolo	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento Articoli
Pascolo degli animali	100 €	200 €	Art. 9 - 10 - 11- 12
Accensione di fuochi	500 €	1.500 €	Art. 14 - 15
Cani a guardia di proprietà rurali	100 €	200 €	Art. 16
Distanze per fossi, canali e piantumazione alberi	100 €	250 €	Art. 30

Scarico nei fossi	100 €	500 €	Art. 35
Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole	100 €	200 €	Art. 36
Siepi e alberi prospicienti le strade	100 €	250 €	Art. 37
Piante arboree e/o arbustive di pregio	500 €	1.000 €	Art. 45
fitosanitari e loro coadiuvanti	100 €	200 €	Art. 48 - 49
prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici e loro pulitura	100 €	200 €	Art. 52 - 54
dei liquami zootecnici	100 €	200 €	Art. 65 – 66 - 67